**PRELIEVO DI CUI ALL’ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992**

**SPECIE:** STORNO (*Sturnus vulgaris*)

**STAGIONE VENATORIA** 2022/2023

**MOTIVAZIONE DELLA DEROGA:** per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti).

**MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI:** l’uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. Non è ammesso l’uso di richiami della specie, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura.

**PERIODO DI APPLICAZIONE:** nei giorni 1, 4, 8, 11 e 15 settembre 2022 e dalla terza domenica di settembre fino a lunedì 28 novembre 2022 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

**LIMITI QUANTITATIVI:** prelievoda appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero di 20 capi per cacciatore e un numero complessivo pari ad un totale di 30.000 unità complessive regionali, elevabili a 40.000, così come previsto dal parere ISPRA, laddove nelle verifiche effettuate entro il mese di novembre il trend degli animali abbattuti dimostri la compatibilità della suddetta elevazione con gli abbattimenti effettuati.

**CONDIZIONI DI RISCHIO:** la popolazione di storno presente nell’area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e, conseguentemente, non sono distinguibili gli uni dagli altri.

Per ottenere una significativa diminuzione dei danni occorrerebbe attuare un abbattimento di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabile, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione.

Non è, quindi, praticabile un prelievo nelle forme tradizionali “al rientro” nei canneti, nei dormitori o nelle “larghe” con i richiami.

Si ritiene, pertanto, che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile, in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a), consista nell’abbattere un numero limitato di capi nelle immediate vicinanze dei nuclei vegetazionali produttivi sparsi a rischio, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva, uliveti) e di rafforzare l’effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un breve tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie non bersaglio.

**AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE:** ai sensi della legislazione nazionale e regionale, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

**CONTROLLI:**la Regione Emilia-Romagna ha attivato un servizio web “Gestione caccia in deroga” al quale i cacciatori dovranno connettersi per registrare l’attività di caccia in deroga e gli abbattimenti, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia. Tale servizio è disponibile dal 1° settembre 2022 collegandosi al seguente link:

<https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html>

L'accesso sarà possibile attraverso le credenziali personali costituite da id utente (codice cacciatore, assegnato univocamente dalla banca dati regionale e riportato sul tesserino venatorio) e password.

L'accesso al sistema è previsto per tutti i cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna.

Una volta eseguito l’accesso, sarà necessario compilare i campi richiesti dalle maschere dell’attività di caccia, segnalando, al termine, il numero di capi abbattuti in ciascuna giornata. Tale servizio consentirà quindi di conoscere, in tempo reale, il numero di abbattimenti e di seguirne la progressione per garantire il rispetto del carniere totale previsto.

Si prevede inoltre un ulteriore controllo a campione sui capi abbattuti entro il mese di novembre, le cui modalità verranno definite con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e Sviluppo della pesca, al fine di sospendere il prelievo in deroga della specie Storno, qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data del 28 novembre 2022.

Si prevede altresì la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie storno, su richiesta dell’ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica;

In caso di mancato inserimento giornaliero dei capi abbattuti all’interno del portale sarà applicata la sanzione di cui alla Legge Regionale n. 8/1994, art. 61, comma 2.

**SOGGETTI ABILITATI:** i residenti in Emilia–Romagna iscritti agli ATC o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia–Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

**LUOGO DI APPLICAZIONE**: i Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2017-2021) e alcuni Comuni interclusi tra tali zone, stante l’impossibilità oggettiva di utilizzare, a priori, la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone e la necessità di evitare che tali aree comunali si trasformino in zone con un’alta concentrazione delle specie, viste le elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2022. Il prelievo è consentito esclusivamente all’interno e nelle immediate vicinanze (massimo 150 metri) da nuclei vegetazionali produttivi sparsi delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti) esclusivamente in presenza del frutto pendente.

**CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA:** nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.

**PROVINCIA DI FERRARA:** nel territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Lagosanto, Ostellato, Portomaggiore, Vigarano Mainarda.

**PROVINCIA DI FORLI’-CESENA:** nel territorio ricompreso nei comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 “Adriatica” e il mare.

**PROVINCIA DI MODENA:** nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Finale milia, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Modena, Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca.

**PROVINCIA DI PARMA:** nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Lesignano de’ Bagni, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine Zibello, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo Mezzani, Torrile, Traversetolo.

**PROVINCIA DI RAVENNA:** nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di Valletta–Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo.

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:** nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Albinea, Bibbiano, Bagnolo in Piano, Boretto, Cadelbosco di sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Castelnuovo di sotto, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano.

**PROVINCIA DI RIMINI:** nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Montescudo-Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Mondaino, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Santarcangelo di Romagna, Verucchio con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 “Adriatica” e il mare.